

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI **CC**
N. 20 DEL 04-03-2013



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E AGRICOLTURA

**REGOLAMENTO DI TUTELA
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1	Finalità.....	pag.	3
Art. 2	Funzioni dell'Amministrazione pubblica	"	3
Art. 3	Ambito di applicazione	"	3

TITOLO II – LA MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE (ALBERI ED ARBUSTI)

Art. 4	Interventi di rilevante importanza su alberature pubbliche.....	pag.	3
Art. 5	Norme da osservare in occasione di abbattimenti di alberi.....	"	4
Art. 6	Scelta delle specie vegetali da mettere a dimora.....	"	4
Art. 7	Accorgimenti da adottare nell'impianto di essenze arboree ed arbustive su aree pubbliche e private.....	"	5
Art. 8	Accorgimenti da seguire per la manutenzione di essenze vegetali.....	"	6
Art. 9	Interventi di scavo su terreno in prossimità di alberature.....	"	8
Art. 10	Controllo e cura delle malattie delle piante.....	"	8
Art. 11	Danneggiamenti di alberi ed arbusti su suolo pubblico.....	"	9

TITOLO III - VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE (AREE PRATIVE)

Art. 12	Tutela delle aree prative.....	pag.	10
----------------	--------------------------------	------	-----------

TITOLO IV - NORME DI CARATTERE GENERALI

Art. 13	Attività consentite nelle aree di verde pubblico.....	pag.	10
Art. 14	Irrigazione del verde privato.....	"	11
Art. 15	Condotta dei cani in aree a verde pubblico.....	"	11

TITOLO V - VERDE ED URBANISTICA

Art. 16	Opere di urbanizzazione.....	pag.	11
Art. 17	Edilizia privata.....	"	11
Art. 18	Sponsorizzazione di aree verde pubblico.....	"	11
Art. 19	Aree ammesse al contratto di adozione.....	"	12
Art. 20	Soggetti ammessi.....	"	12
Art. 21	Interventi ammessi.....	"	12
Art. 22	Richiesta di adozione.....	"	13
Art. 23	Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti.....	"	13
Art. 24	Sponsorizzazione dell'area adottata.....	"	14
Art. 25	Concorso dell'Amministrazione Comunale.....	"	14
Art. 26	Durata e rilascio autorizzazione di adozione.....	"	14
Art. 27	Responsabilità.....	"	15
Art. 28	Contenzioso e Foro competente.....	"	15

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 29	Sanzioni.....	pag.	15
Art. 30	Impiego risorse economiche derivanti dalle sanzioni.....	"	15
Art. 31	Indennizzi per danni arrecati al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato.....	"	15

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32	Entrata in vigore.....	pag.	17
----------------	------------------------	------	-----------

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 Finalità

1. Il presente "REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO" è finalizzato a disciplinare interventi sul verde, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.
2. Con il presente regolamento si intende inoltre disciplinare la tutela delle alberature urbane su proprietà privata nonché installazioni e piantagioni per la riqualificazione ambientale e funzionale del verde nell'ambito comunale, anche nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.
3. Sono comprese nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - i. tutte le aree a verde pubbliche, indipendentemente dalla loro ubicazione, esistenti nel territorio comunale;
 - ii. le alberature pubbliche comunali interne ai centri abitati e non;
 - iii. gli arbusti e le siepi, sia isolati che in assembramento.
4. Si intende altresì regolamentare l'adozione da parte dei soggetti di cui all'art. 20 (soggetti adottanti) di aree e spazi verdi di proprietà pubblica che rientrano:
 - i. nel **verde di vicinato** (riferito a spazi verdi che hanno una superficie inferiore ai 500 mq);
 - ii. nel **verde di quartiere** (riferito a spazi verdi che hanno una superficie compresa tra i 500 mq ed i 5.000 mq);
 - iii. nel **verde di arredo** utilizzato per creare separazione lungo la viabilità veicolare (bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico) o interventi di miglioramento delle infrastrutture o delle zone industriali e le siepi, sia isolati che in assembramento.

Art. 2 Funzioni dell'Amministrazione pubblica

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, in economia o in appalto, o con contratti di sponsorizzazione/collaborazione la manutenzione e l'implementazione delle aree di verde pubblico e favorisce l'adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui all'art. 20.
2. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale del Comune di Partinico che si avvarrà delle segnalazioni e del supporto del personale del servizio verde pubblico.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - Esemplari arborei pubblici;
 - Parchi e giardini comunali;
 - Aree verdi e giardini di pertinenza di strutture di servizio, scuole ed altri edifici pubblici con esclusione dei manti erbosi degli impianti sportivi per qualsiasi tipo di gioco e degli arredi a verde all'interno delle relative pertinenze, in gestione alle società sportive di riferimento;
 - Aree verdi libere, con o senza attrezzature ludiche o per la sosta;
 - Verde di arredo (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e comunque pertinente alla viabilità).
 - La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale del Comune di Partinico che potrà avvalersi della collaborazione e del supporto del personale del servizio verde pubblico.

TITOLO II – LA MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE (ALBERI ED ARBUSTI)

Art. 4

Interventi di rilevante importanza su alberature pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale ha il compito di garantire la sicurezza pubblica da pericoli di cedimento di alberi o di parti di essi. Pertanto è suo compito vigilare relativamente alla stabilità delle alberature.
2. Interventi estesi di abbattimenti di alberature che si rendessero necessari, effettuati a cura dell' Ufficio comunale competente, saranno comunicati preventivamente agli organi collegiali Comunali ed alla cittadinanza tramite vari canali di diffusione.
3. L'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico - colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale.
4. Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con essenze della stessa specie o di specie diversa, da collocare in aree a verde pubblico, viali ecc., anche in zone diverse da quelle di espianto, nel corso della stagione di impianto utile immediatamente successiva all'abbattimento.
5. Gli abbattimenti si riterranno necessari ed inevitabili nei seguenti casi:
 - stati di conclamata instabilità derivante da fattori meccanici o biologici, con esistente pericolo per la pubblica pericolosità;
 - presenza di alberature od essenze arbustivi in luoghi e posizioni non compatibili con la sicurezza pubblica con le prescrizioni del Codice della strada;
 - affezione da fitopatie non sanabili con procedure fitoiatriche, che presentino caratteri di epidemicità tale da compromettere la salute anche di altre piante;
 - condizioni generali precarie, legate all' età ed al declino vegetativo;
 - provocazione di danni non sostenibili al patrimonio pubblico e privato;
 - insistenza su aree soggette ad opere di pubblica utilità non altrimenti realizzabili.

Art. 5

Norme da osservare in occasione di abbattimenti di alberi

1. Durante le operazioni di abbattimento di alberi posti sul territorio pubblico, gli operatori, sia essi dipendenti diretti dell'Amministrazione Comunale, che delle ditte che lavorino in appalto, dovranno osservare ogni provvedimento e norma al fine di:
 - prevenire ogni tipo di incidente nell'area interessata ai lavori;
 - evitare o limitare quanto più possibile il prodursi di danni eventuali a manufatti e beni di proprietà privata presenti nell'ambito di intervento;
 - garantire, nei limiti del possibile la fluida circolazione del traffico veicolare e pedonale; a tal fine dovranno essere date le necessarie comunicazioni al Comando di Polizia Municipale e dovrà essere apposta idonea segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto della normativa vigente;
 - adottare ogni provvedimento al fine di ridurre al massimo i rischi di trasmissione di fitopatie aventi carattere epidemico, con l'adozione delle opportune misure e accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia.
2. In caso di abbattimenti eseguiti dalle ditte in appalto, ulteriori prescrizioni ed accorgimenti da osservare verranno specificati nei relativi capitolati speciali.
3. Tali norme sono estensibili anche nei confronti dei privati i quali, per effettuare le citate operazioni, dovranno avvalersi di operatori specializzati nel settore, affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 6

Scelta delle specie vegetali da mettere a dimora

A) AMBITO PUBBLICO

1. Su territorio pubblico, la scelta delle specie vegetali da impiegare dovrà tenere presenti i seguenti elementi:
 - il sito di intervento (contesto urbanistico, presenza di manufatti e sotto servizi, spazi vitali disponibili);
 - la distanza fra le alberature da prevedere e le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;

- la robustezza dell'apparato legnoso;
- la non aggressività dell'apparato radicale;
- la possibilità di garantire una sufficiente pubblica illuminazione;
- la facilità di manutenzione;
- la resistenza a malattie;
- la compatibilità pedo-climatica con l'area da impiantare;
- il rispetto dei connotati paesaggistici naturali, propri della zona, a cui dovrà essere sempre fatto riferimento;
- il valore estetico;
- il rispetto della biodiversità in ambito urbano.

B) AMBITO PRIVATO

1. Ai fini di un corretto utilizzo di specie vegetali su territorio privato, valgono gli stessi indirizzi sopra indicati, tenendo ulteriore conto dei dettami previsti dal Codice Civile, nei rapporti fra privati confinanti o pertinenze pubbliche.

Art. 7

Accorgimenti da adottare nell'impianto di essenze arboree ed arbustive su aree pubbliche e private

A) DISTANZE DI IMPIANTO

1. In materia di distanze minime d'impianto dovranno applicarsi tutte le norme vigenti in materia e in particolare quanto disposto dai D.Lgs 285/92 (nuovo codice della strada) e D.P.R 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni come da artt. 892 e 893 del Codice Civile.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 e le distanze minime previste dalle ivi citate norme, per la realizzazione di nuove aree a verde o alberature urbane sono comunque indicati i seguenti valori orientativi:
 - per specie con altezza della pianta da adulto di m 20 e oltre, distanza di piantagione di m 12;
 - per specie con altezza della pianta da adulto di m 16, distanza di piantagione di m 10;
 - per specie con altezza della pianta da adulto di m 12, distanza di piantagione di m 8;
 - per specie con altezza della pianta da adulto di m 6 e inferiore, distanza di piantagione di m 4.
3. Nel caso d'impianto in prossimità di edifici, la distanza dal fronte dell'edificio è data dalla metà dei valori indicati in rapporto alla dimensione delle piante.
4. Nel caso di impianto in prossimità di attrezzature tecniche verticali (pali di illuminazione, cartellonistica, segnaletica ecc.) è necessario che la sagoma dell'attrezzatura non invada lo spazio di pertinenza della chioma da adulta.
5. In caso di messa a dimora su aree con pavimentazioni impermeabili, alla base degli alberi dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio, convenientemente delimitato dalla circostante pavimentazione, tale da consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e dei tronchi, lo scambio gassoso, la penetrazione delle acque ed impedire deformazioni e sconnessione ai pavimenti. Tale spazio, denominato "tornello" dovrà avere le dimensioni minime di cm. 100x100, fino a cm. 200x200, a seconda della specie vegetale interessata.
6. Nel caso di piantagioni su suolo soggetto a transito veicolare o pedonale a ridosso delle piante, i tornelli delle piante dovranno essere colmati con materiale arido sciolto o con appositi manufatti grigliati, posati in modo complanare alla pavimentazione, tale da garantire la percorribilità delle aree, non arrecare ostacolo ed inciampo e consentire la permeabilità del suolo. I tronchi dovranno essere adeguatamente protetti da urti e danneggiamenti vari con strutture lignee o metalliche.

B) AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.

2. Viene definita " area di pertinenza " di un albero quella superficie di forma circolare avente per centro il fusto della pianta e di diametro :
 - a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato (cipresso, pino cipressino, carpino piramidale, ecc.)
 - b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso (leccio, robinie, tiglio, ecc.) o comunque più espanso di quello precedente.

C) NUOVI IMPIANTI

1. Valgono tutti gli accorgimenti e indirizzi contenuti nel citato art. 6.

Art. 8

Accorgimenti da seguire per la manutenzione di essenze vegetali

A) POTATURE

La potatura è una tecnica creata dall'uomo per proprie finalità come migliorare la produzione, contenere la crescita della pianta, migliorare l'aspetto estetico impone delle forme particolari in funzione della destinazione. Pertanto per le piante ornamentali gli interventi di potatura vanno eseguiti nel rispetto della pianta senza alterare eccessivamente il portamento della pianta lasciato libera di crescere in natura.

1. Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto, la stabilità e lo sviluppo futuro.
2. Quanto sopra salvo casi particolari di capitozzatura, Intesa come intervento, normalmente da evitare, ma ammesso in situazioni da valutare singolarmente, comprendente il taglio operato all'inserzione con il fusto o con rami di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali; tale intervento è mirato all'accorciamento od all'eliminazione di branche (rami di età superiore ai 2 anni) di diametro massimo di cm 8 (otto), avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa". Tale attività, legata alla biologia di alcune specie vegetali, non deve essere effettuate nel periodo di nidificazione attiva degli uccelli.
3. Gli interventi di potatura possono così sintetizzarsi:
 - o **potatura di rimonda**: intervento di taglio operato all'inserzione con ramo di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'asportazione dei rami secchi mutilati o malati, dei succhioni e dei polloni nonché dei giovani germogli sviluppatisi lungo gli assi legnosi.
 - o **potatura di contenimento o di ritorno**: intervento di taglio operato all'inserzione di ramo di ordine inferiore, rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al contenimento della branca con la sua cimatura, da effettuare in prossimità di un ramo laterale, utile a ristabilire la dominanza apicale ed a formare una nuova cima più bassa della precedente.
 - o **capitozzatura**: intervento normalmente da evitare, ammesso solo in casi particolari da valutare singolarmente, comprendente il taglio operato all'inserzione con il fusto o con rami di ordine superiore, nel rispetto del collare e dell'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'accorciamento od all'eliminazione di branche (rami di età superiore ai 2 anni) di diametro massimo di cm 8 (otto), avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira-linfa". La capitozzatura non dovrà mai essere effettuata su conifere a portamento monopodiale, eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma. L'intervento di cimatura potrà essere applicato solo su piante ad alta resistenza ai tagli e comunque previa autorizzazione rilasciata dal Servizio competente.
 - o **potatura di risanamento o di riforma o di bonifica**: intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al ripristino dell'ordine filloassiale e alla distribuzione ordinata di ramificazione portante ad ordine scalare, su cui favorire l'inserimento di impalcature laterali adeguatamente distanziate ed il rilascio di ramificazione di ordine inferiore.

- o **potatura di allevamento:** intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, applicato nei primi anni di vita della pianta, mirato al graduale innalzamento dell'altezza d'inserzione della chioma sul fusto od alla semplice rimonda od alla realizzazione di forme obbligate tramite cimatura.
 - o **potatura d'impianto:** intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato ad equilibrare la superficie della chioma a quella dell'apparato radicale tramite applicazioni di potatura di rimonda, di potatura di allevamento e di ritorno, all'atto della messa a dimora.
 - o **potatura su palmizi:** intervento di taglio operato rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'asportazione di eventuali rampicanti lungo lo stipite ed alla ripulitura della chioma tramite asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle foglie secche delle vecchie infiorescenze e spate, taglio di foglie verdi con rilascio di tacche refile e di lunghezza definita, mantenimento delle nuove infiorescenze e dei giovani caschi di datteri; comunque, è fatto divieto di eccessivo taglio delle foglie, con conseguente rilascio di "ciuffo apicale", e della scorticatura dello stipite.
4. Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:
- per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
 - per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 20 agosto);
 - per i lecci in un periodo compreso tra 1 aprile e 15 giugno;
 - per i ficus dalla fine inverno quando si ha una minore produzione di lattice;
 - per i palmizi in un periodo indicato tra marzo e settembre;
 - per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
5. Le predette operazioni sono eseguibili tramite ausilio di piattaforma idraulica od autoscala, di scale, o tramite l'impiego di tecnica di risalita in arrampicata libera, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, avendo cura di non arrecare danni alle piante od a parti di esse e senza l'utilizzo dei ramponi, salvo casi da valutare specificatamente; gli attrezzi da taglio impiegati, nel passare ad interventi su altre piante, devono essere accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4%. E' comunque fatto obbligo dell'applicazione delle misure di prevenzione indicate a termine di legge.
6. Quanto indicato è valido sia per vegetali posti sul territorio pubblico che privato. Per quanto riguarda gli ambiti privati, le operazioni di potatura, salvo i casi espressamente indicati al punto 3, oltre all'abbattimento completo dell'albero, non necessitano di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

B) ABBATTIMENTI DI ALBERATURE PRIVATE

1. Ferme restando le indicazioni contenute nel precedente art. 5, gli abbattimenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Servizio verde pubblico, dietro presentazione di specifica domanda, nella quale siano evidenziati:
 - le generalità ed il recapito telefonico del proprietario o suo delegato;
 - l'ubicazione di intervento;
 - il numero e le specie delle piante da abbattere;
 - le motivazioni dell'abbattimento;
 - fotografie della/e pianta/e da abbattere;
2. Salvo casi particolari ed espressamente indicati, gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'abbattimento.
3. Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi, sarà cura del Servizio verde pubblico verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde soggetta a manomissione.
4. Alla domanda di abbattimento presentata seguirà un sopralluogo di verifica e di indirizzo eseguito da parte di tecnici dell'Amministrazione Comunale, dietro corresponsione di un contributo di € 30,00 (trenta/00) da effettuarsi tramite versamento su bollettino di C\C n. intestato all'Amministrazione Comunale con causale di versamento: Domanda di abbattimento alberature.
5. In seguito al sopralluogo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere o meno l'abbattimento richiesto, in base a tutti gli elementi di fatto e di opportunità raccolti.

Elemento essenziale di valutazione sarà comunque la motivazione dichiarata dal richiedente che, qualora consista in considerazioni non verificabili direttamente a vista dall'ufficio, sarà considerata auto dichiarazione della quale il richiedente si assumerà la totale responsabilità riguardo alla veridicità delle considerazioni contenute.

6. L'eventuale nulla osta ha validità di anni uno dalla data di rilascio.
7. Gli interventi di trapianto o di sostituzione sono assoggettati ad autorizzazione del competente ufficio, il quale consiglierà ai cittadini le specie idonee, conformi alla conservazione del paesaggio, privilegiando di norma le specie autoctone e quelle a cui è riconoscibile, dal punto di vista fito-geografico e storico-botanico, un lungo indigenato ed un ruolo ornamentale legato alla tradizione locale.
8. Al fine di ridurre al minimo i rischi di moria da trapianto occorre preparare l'esemplare arboreo e arbustivo con specifici accorgimenti tecnici, tra i quali:
 - o la preparazione della pianta dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuando attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della specie.
 - o lo scavo andrà riempito con terriccio leggero in modo di permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare.
 - o il trapianto dovrà essere effettuato nel rispetto del ciclo biologico della pianta e durante la fase di riposo vegetativo, cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario; nel caso di palmizi, il periodo consentito per il trapianto sarà quello compreso tra i mesi di giugno - agosto.
 - o la chioma delle piante, prima dell'estirpazione, deve leggermente essere ridotta, così come l'apparato radicale; la chioma rimasta deve essere irrorata da sostanze antitranspiranti in formulati commerciali.
 - o dopo il trapianto sarà necessario utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione, come la copertura del fusto con telo di juta, da rimuovere nella primavera successiva all'epoca di trapianto.

Gli interventi di ancoraggio e di riqualificazione degli apparati radicali dovranno essere eseguiti previa autorizzazione e secondo le prescrizioni tecniche dettate dal competente ufficio.

Nei casi in cui l'area su cui viene richiesto l'abbattimento sia assoggettata a vincoli idrogeologici o di altra natura, il richiedente dovrà presentare analoga domanda ai rispettivi organi tutori (Amministrazione Provinciale, Soprintendenza ai beni Archeologici o culturali, ecc).

Ogni abbattimento si riterrà autorizzato solo dietro acquisizione di tutti i nulla osta espressi dagli organi competenti, i quali dovranno avere raggiunto tutti esito favorevole. In caso di discordanza o carenza anche di un solo parere, l'abbattimento si intende non autorizzato.

Art. 9

Interventi di scavo su terreno in prossimità di alberature

Le operazioni di scavo od altre manomissioni del suolo in prossimità di alberi sono regolamentate da specifico disciplinare emesso dall'Amministrazione Comunale e pertanto ad esso assoggettate.

Resta comunque inteso che gli interventi di scavo nelle vicinanze di alberature dovranno essere sempre eseguiti con garanzia di integrità, della salute e della stabilità delle piante.

Art. 10

Controllo e cura delle malattie delle piante

Chiunque sia in possesso di essenze vegetali in ambito urbano è tenuto obbligatoriamente al controllo costante dello stato fitosanitario delle stesse, al fine di evitare pericolose diffusioni epidemiche di malattie o di parassiti vegetali ed animali. In tale evenienza dovranno essere adottati con urgenza i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale, e dovranno essere portati a conoscenza delle patologie e dei provvedimenti intrapresi sia i preposti uffici comunali che quelli sanitari.

Sono fatte salve le misure di profilassi contenute nei dispositivi legislativi per interventi in materia fitosanitaria, a cui tutti devono attendere per il conseguimento della conservazione

in buono stato vegetativo delle superfici verdi, in special modo dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel D.M. 17/04/98 in materia di lotta contro la Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa* Den. et Schiff.) e del Cancro Colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f.sp. platani Walter), nel programma di salvaguardia fitosanitaria del patrimonio forestale della Toscana (Del. G.R. n. 10 del 12/01/1998) con lo specifico riferimento al Cancro del Cipresso (*Seiridium cardinale* (Wag.) Sutton & Gibson), nel D.M. del 27/03/96 in materia di lotta al colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora* (Burrill) Wins.) Inoltre, data la pericolosità riconosciuta dalla comunità scientifica, sono fatte salve le disposizioni riportate dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale in materia di lotta contro la Metcalfa pruinoso (*Say*), Cameraria Oridella, Processionaria delle Querce (*Traumatocampa quercifolia*) e Limantria dispar e sulle disposizioni contenute nel D.M. del 22/12/93 in merito all'accompagnamento del passaporto C.E. per quelle piante da utilizzare nei nuovi impianti a verde urbano sul territorio comunale. Per quanto concerne i metodi di lotta e sull'uso dei presidi sanitari e medico chirurgici, valgono le disposizioni contenute in D.lgs. 194/95, D.P.R. n. 1255/68 e D.P.R. n. 223/88, in materia di igiene il D.lgs. n. 389/97 (Decreto Ronchi bis).

3. La cura delle patologie rilevate o la loro prevenzione deve avvenire con fitofarmaci od altre procedure approvate dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dovrà essere adottato ogni procedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'igiene ambientale. Dovranno essere evitati rilasci di prodotti tossici nel terreno e nell'atmosfera per cui a tal fine si suggerisce l'effettuazione, qualora possibile, principalmente di trattamenti endoterapici per iniezioni Interna.
4. In merito all'identificazione ed alla valutazione della stabilità degli alberi "a rischio statico", sia di proprietà pubblica che privata, queste saranno effettuate dall'Amministrazione Comunale tramite il servizio interno di competenza od attraverso l'affidamento del servizio a strutture e/o professionisti abilitati. Tale indagine potrà essere espletata mediante l'applicazione del metodo V.T.A (Visual Tree Assesment), elaborato nel 1990 dall'Università di Karlsruhe; l'analisi sarà effettuata in una prima fase di individuazione visiva dei sintomi e di anomalie esterne manifestate dalle piante, con conseguente relativa schedatura, ed in una seconda fase, operata solo sui soggetti ritenuti critici durante le verifiche svolte nella prima; tali verifiche saranno effettuate tramite l'utilizzo di tre diverse misurazioni strumentali a confronto. Queste misurazioni dovranno individuare la presenza di cavità od aree di legno in degradazione (Martello Elettronico), la resistenza alla penetrazione del legno (Resistografo) nonché la resistenza a rottura di campioni di legno estratti dalla pianta (Frattometro). Si potrà in tal modo stimare il grado di alterazione del legno ed il coefficiente naturale di resistenza della pianta. Il competente ufficio effettuerà il controllo a vista "in altezza" solo in quei casi che richiedano un controllo minuzioso delle chiome, come ad esempio in presenza di vistose alterazioni manifestate da fogliame e rami secchi, basandosi invece di norma sul controllo a vista eseguito "da terra". Una volta appurata la pericolosità delle piante secondo la procedura indicata o verificata l'affezione a carico di esse da parte di malattie conclamate ed epidemiche, per le quali non possa essere adottato altro rimedio curativo, il servizio competente potrà obbligare qualsiasi soggetto all'abbattimento di quelle piante valutate a rischio statico e fitosanitario. In caso di rifiuto dell'abbattimento od omissione, lo stesso verrà effettuato da parte dell'amministrazione Comunale, tramite i propri addetti od a mezzo di imprese appositamente incaricate, sotto l'assistenza tecnica del personale del competente ufficio. In tale caso ogni spesa necessaria per l'esecuzione dell'intervento sarà addebitata al soggetto od alla proprietà richiedente, sulla base dell'elenco prezzi in uso e delle fatture prodotte dalle ditte esecutrici.
5. Non dovranno essere introdotte specie vegetali particolarmente suscettibili alla diffusione di specifiche fitopatie od alla proliferazione di insetti parassiti (*pinus radiata*, *cupressus arizonica*, *platanus orientalis* ecc.)

Art. 11

Danneggiamenti di alberi ed arbusti su suolo pubblico

1. Tutte le forme vegetali necessitano di tutela e rispetto per garantirne il corretto sviluppo e le proprietà ornamentali e funzionali. E' vietata pertanto ogni pratica, intervento od aggressione che possa arrecare danno alle piante. In particolare è fatto divieto a chiunque

di:

1. depositare o versare sali, acidi, basi idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche classificate come tali nei pressi degli apparati radicali delle alberature ed accendere fuochi nelle aree di pertinenza delle piante.
 2. effettuare nelle aree di pertinenza delle piante ricarichi superficiali di terreno o qualsiasi materiale putrescibile od impermeabilizzante.
 3. impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza delle piante.
 4. affiggere direttamente alle alberature di proprietà pubblica, con chiodi o materiale di altro tipo, cartelli, manifesti ed altre strutture di qualsiasi genere, indipendentemente dalla loro ubicazione.
 5. asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi od eseguire scavi, se non in caso di esecuzione di lavori che dovranno essere comunicati all'ufficio competente ed essere eseguiti nelle modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.
 6. realizzare nuovi impianti di illuminazione, pubblica e privata, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare le chiome delle alberature.
 7. provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature.
2. Chiunque cagioni danno ad una pianta od arbusto di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in base a quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento.

TITOLO III - VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE (AREE PRATIVE)

Art. 12

Tutela delle aree prative

1. Le superfici prative del verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto delle stesse e degli eventuali apparati di irrigazione presenti.
2. E' fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, nonché l'uso improprio, l'imbrattamento ed il danneggiamento di strutture ed arredi complementari.
3. Eventuali interventi improrogabilmente necessari, ma suscettibili di modificare lo stato generale delle aree, che dovessero arrecare guasti ad aree prative e alle loro infrastrutture, dovranno essere espressamente autorizzati dal competente Ufficio comunale, secondo i criteri e le prescrizioni contenute nel disciplinare per interventi di manomissione del suolo pubblico e, in caso di lavori affidati in appalto, dai relativi capitolati speciali.
4. Nel caso in cui soggetti privati dovessero intraprendere iniziative, manifestazioni, feste, sagre od altri eventi riguardanti aree a verde pubblico, le stesse, in modo complementare ad altre autorizzazioni, dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dal Servizio Verde Pubblico comunale, che impartirà le opportune prescrizioni e ne controllerà l'esecuzione.

TITOLO IV - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13

Attività consentite nelle aree di verde pubblico

1. Tutte le aree di verde pubblico devono essere disponibili ai cittadini per le attività varie anche in base al grado di attrezzatura ed arredo delle aree stesse.
2. Tutti i frequentatori di tali aree sono responsabili dei danni di ogni genere causati, anche da animali o persone ad essi in custodia. Nelle suddette aree è vietata ogni forma di campeggio, bivacco e/o pernottamento così come accendere fuochi per ogni scopo.
3. E' vietato ad ognuno alterare lo stato dei luoghi, sia dell'assetto vegetazionale verde

- pubblico che degli arredi ivi presenti.
4. E' vietato introdurre in modo permanente arredi personali (cesti, sedie, panchine, tavolini, ecc....); è vietato altresì mettere a dimora essenze vegetali senza previa autorizzazione del competente servizio dell'Amministrazione Comunale.
 5. Alle aree di verde pubblico sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con qualsiasi tipo di veicoli a motore, salvo i veicoli necessari al movimento delle persone diversamente abili ed ai veicoli autorizzati.

Art. 14 **Irrigazione del verde privato**

1. E' vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione delle aree a verde, per la pulizia di aree esterne e per qualsiasi altro uso non potabile.
2. Nel caso di utilizzo di impianti privati e pubblici di acqua non potabile per l'irrigazione delle proprie aree a verde, l'impiego delle acque dovrà essere improntato alla corretta gestione del patrimonio idrico, evitando nel modo più assoluto sprechi e somministrazioni sovrabbondanti le quali, non determinando alcun vantaggio per il mantenimento del verde, impoveriscono le risorse idriche.
3. Ulteriori e più dettagliate regolamentazioni circa l'utilizzo di acque irrigue, saranno contenute in eventuale apposito regolamento approvato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 **Condotta dei cani in aree a verde pubblico**

4. I proprietari e i conduttori dei cani hanno l'obbligo di rimuovere le deiezioni dei loro animali nelle aree destinate a verde pubblico, utilizzando idonea attrezzatura (paletta e sacchetto o sacchetto monouso o altro contenitore a tenuta stagna per la raccolta delle feci). A tal fine i proprietari ed i conduttori dei cani devono risultare in possesso di tale attrezzatura in ogni momento ed in ogni luogo in caso di controllo.
5. E' fatto divieto di condurre i cani nelle aree provviste di specifica segnaletica di divieto e comunque in aree ospedaliere, scolastiche e all'interno dei parchi gioco. Lungo i percorsi, sentieri e negli altri parchi pubblici della città i cani potranno essere condotti solo al guinzaglio e con museruola.

TITOLO V – VERDE E URBANISTICA

Art. 16 **Opere di urbanizzazione**

1. Nell'ambito della progettazione di opere di urbanizzazione, sia pubbliche che convenzionate con attuazione da parte dei soggetti privati, all'interno delle quali sia prevista la realizzazione di aree di verde pubblico da cedere comunque all'amministrazione comunale, anche di alberature od arredi a verde lungo viali o piazze queste dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 17 **Edilizia privata**

1. I progetti per la realizzazione di opere edili che includano anche aree destinate a verde, dovranno essere corredati in sede di presentazione anche di un progetto di sistemazione di parchi, giardini, aiuole, alberature ecc., redatto in scala di agevole visibilità (minimo 1:500) e nel quale siano facilmente identificabili le localizzazioni delle piante esistenti e di nuovo impianto, la loro nomenclatura e la loro posizione nell'ambito delle aree. I progetti suddetti, qualora di particolare rilevanza e consistenza, potranno essere sottoposti ad esame preventivo del competente ufficio per il verde urbano, le cui eventuali prescrizioni saranno vincolanti ai fini del rilascio del permesso a costruire od altro atto sostitutivo.

Art. 18 **Sponsorizzazione di aree a verde pubblico**

1. Al fine di consentire a privati (persone fisiche o giuridiche) il mantenimento e/od il miglioramento di alcune aree a verde pubblico, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione, per quanto previsto all'art.26 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 19 **Aree ammesse al contratto di adozione**

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:
 - Aree attrezzate;
 - Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
 - Aree di pertinenza plessi scolastici;
 - Aree centro storico;
 - Aiuole fiorite;
 - Aree generiche;
 - Aree verdi utilizzate per creare separazione lungo la viabilità veicolare;
 - Aree di pertinenza della zona industriale.
2. Gli elenchi, di cui al comma 1 non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi di proprietà del Comune, previo parere positivo del Servizio del Verde - Settore Ambiente, Verde e Agricoltura del Comune di Partinico il quale potrà avvalersi di altri uffici qualora ne determini la competenza.
3. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione e quelle da attrezzare, avente valore di indicazione di massima in quanto non esaustivo, è approvato dalla Giunta comunale su proposta del Settore del Verde ed è pubblicato unitamente al presente Regolamento sul portale del Comune (www.comune.partinico.pa.it). Tale elenco viene aggiornato annualmente e riporta l'indicazione delle aree adottabili e di quelle adottate con l'indicazione dei relativi soggetti assegnatari.
4. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 21, punto 2 è disponibile come da Allegato 1 del presente Regolamento. Il medesimo elenco non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti ed approvate dal Settore del Verde.

Art. 20 **Soggetti ammessi**

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - a. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
 - b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - e. privati cittadini.
2. I soggetti di cui al comma d, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

Art. 21 **Interventi ammessi**

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
 - La **manutenzione ordinaria**, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole del cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
 - La **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il

tutto nel rispetto del presente regolamento, previo parere positivo del Settore Verde del Comune);

2. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

**Art. 22
Richiesta di adozione**

1. La richiesta di adozione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 2 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune rappresentato dal Responsabile del Settore del Verde, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 3 al presente Regolamento.
3. La proposta di adozione deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - I. se gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - i. rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
 - II. se gli interventi sull'area prevedono la **riconversione e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - ii. descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
 - iii. descrizione della riconversione dell'area verde redatta dal soggetto adottante con il dettaglio degli interventi previsti, e la specifica delle piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;
4. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
6. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
7. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

**Art. 23
Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti**

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 21; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere protocollata all'attenzione del Settore Verde Pubblico, seguire un iter congruente con quanto disposto dall'art. 7, ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N.834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 21.
7. Il Comune, a mezzo del Settore Verde Pubblico, e della Polizia Municipale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione

delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza si rimanda all'art. 26 comma 3.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati (a mezzo protocollo) al Settore Ambiente, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
10. Il soggetto adottante deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 21, attraverso idonea copertura assicurativa. Il soggetto adottante deve inoltre farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, comprovata da idonea copertura assicurativa, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 21.
11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.
12. Gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico e alla fornitura di energia elettrica saranno concordati caso per caso in considerazione della situazione di fatto e di fattibilità relativa all'area richiesta.

Art. 24

Sponsorizzazione dell'area adottata

1. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, deve sottoporre a preventiva approvazione del Settore Verde Pubblico, il progetto dei cartelli pubblicitari indicanti i dati dell'adottante, che dovranno comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 - dimensione massima del cartello pubblicitario cm 80 (orizzontale) x 50 (verticale);
 - altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
 - numero massimo 2 cartelli;
 - la realizzazione del cartello è subordinata alla acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal Settore Verde Pubblico e, in deroga al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, sarà esente dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 25

Concorso dell'Amministrazione Comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla **titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 23 comma 10.** E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.
3. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

Art. 26

Durata e rilascio autorizzazione di adozione

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Settore Verde Pubblico, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere dello stesso Ufficio, attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della

convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed il mancato rispetto delle conseguenti richieste del Settore Verde Pubblico (come da art. 23 comma 7), comporterà l'immediata decadenza della convenzione.
4. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico, Settore Ambiente, con un anticipo di almeno 90 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Art. 27 Responsabilità

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 23, comma 10, il soggetto adottante, per la gestione delle aree a verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.

Art. 28 Contenzioso e Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente convenzione, che non comporti decadenza della convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Partinico.

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 29 Sanzioni

1. La violazione delle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500, che sarà irrogata dagli organi competenti dell'amministrazione comunale, salva l'applicazione della legge specifica quando il fatto costituisca più grave illecito.
Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la Giunta Comunale stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 30 Impiego risorse economiche derivanti dalle sanzioni

1. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni o oblazioni comminate sulla base del presente regolamento saranno introitate in apposito TITOLO di entrata e destinate agli interventi manutentivi del verde pubblico.

Art. 31 Indennizzi per danni arrecati al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato

1. Chiunque arrechi danno ad esemplari arborei od arbustivi in violazione delle norme

contenute nel presente regolamento è tenuto alla rimessa in pristino a proprie spese del danno prodotto.

I ripristini dovranno essere concordati con il personale tecnico del servizio verde pubblico dell'amministrazione comunale.

2. Nel caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei od arbustivi abbattuti il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono obbligati al pagamento di un indennizzo determinato sulla base delle seguenti modalità.

DETERMINAZIONE INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO

La stima economica del valore ornamentale V dell'essenza arborea e/o arbustiva per la quale si debba determinare un indennizzo, in conseguenza della mancata riduzione in pristino, dovrà avvenire sulla base dei parametri di cui di seguito:

Valore da indennizzare $V = (a \times b \times c \times d)$

Laddove:

a = prezzo sulla base del listino ASSOVERDE per esemplari di circonferenza media di cm. 14/18;

b = coefficiente secondo la dimensione

c = coefficiente secondo lo stato vegetativo e fitosanitario

d = coefficiente in base al valore estetico, storico e botanico

Parametro b:

DIAMETRO DEL TRONCO	COEFFICIENTE
Da 5 a 10 cm	1
Da 10 a 20cm.	2
Da 20 a 30 cm.	4
Da 30 a 40 cm.	8
Da 40 a 50 cm.	15
Oltre 50 cm.	20

Parametro c:

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO	COEFFICIENTE
Pianta morente	0,10
Pianta pericolante o malata irreversibile	0,20
Pianta instabile	0,40
Pianta stabile ma con difetti strutturali	0,50
Pianta stabile ma con fitopatie in atto	0,70

Pianta stabile e sana	1
-----------------------	---

Parametro d:

CARATTERISTICHE	COEFFICIENTE
Pianta di rilievo storico (sopra i 100 anni)	4
Pianta di rilievo ornamentale	2
Pianta di rilievo botanico	2
Esemplare ordinario	1

DANNI REVERSIBILI

I danni arrecati ad alberi ed arbusti che non ne compromettano in maniera definitiva la stabilità ed il valore, saranno valutati singolarmente in base al grado di compromissione della pianta interessata.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso.

Codice Civile

Art. 892 - Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.


La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893 - Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi - Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

IL PRESIDENTE

Amadio Gioacchino



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Prussiano Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Pioppo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

- REG. PUBBL. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 03 APR. 2013 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Pioppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il _____;
- E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data _____;
- E' dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. N. 44/91);
- _____;

Partinico li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Pioppo